

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2022

229/2022/R/IDR

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RIESAME DI TALUNI CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MILANO (SEZIONE PRIMA) NN. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 E 386/2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1205^a riunione del 24 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 dicembre 2021, recante "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse IV "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, del 3 novembre 2021, nonché il conseguente Elenco definitivo delle operazioni ammesse del 7 marzo 2022;

- l’avviso pubblico adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2, dell’8 marzo 2022;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (di seguito: decreto-legge 21/22), come convertito nella legge 20 maggio 2022, n. 51;
- le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) del 25 marzo 2022, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022 385/2022 e 386/2022 (di seguito: le ordinanze);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 139/2022/R/IDR);
- il documento dell’Autorità 26 aprile 2022, 184/2022/R/IDR, recante “Orientamenti per

il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 184/2022/R/IDR);

- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR" (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR" (di seguito: determina 1/2022-DSID).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, all'uopo precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)"*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *"definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)"* (lettera c);
 - *"predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che"*

- lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)* (lettera d);
- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*” (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l’Autorità, all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, da trasmettere all’Autorità entro il 30 aprile 2022;
- con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR) sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all’aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l’altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)).

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- i criteri di riconoscimento dei costi di energia elettrica nella tariffa del servizio idrico integrato sono stati stabilmente definiti dall’Autorità a partire dal 2012, secondo un’impostazione tesa a valorizzare, tenuto conto dei profili di consumo delle gestioni, azioni di efficientamento nelle strategie di acquisto nel medio e nel lungo periodo e, successivamente, alla luce di una dinamica dei prezzi favorevole per gli acquirenti, ponendo enfasi anche sul contenimento delle quantità consumate;
- detta impostazione regolatoria in ordine alla trattazione degli oneri per la fornitura elettrica si caratterizza, in particolare, per i seguenti elementi:
 - ammissibilità a riconoscimento dell’intero costo effettivamente sostenuto, a condizione che questo rientri in un intervallo di variazione predefinito rispetto al costo medio di settore (con la finalità di superare una iniziale situazione di eccessiva variabilità dei costi, in cui taluni gestori risultavano approvvigionarsi con onerose forniture di salvaguardia);
 - modalità di riconoscimento del costo effettivamente sostenuto basata sul valore annuale dello stesso e, ovviamente, con riferimento a quello di due anni prima (ultimo valore effettivamente accertabile);
 - assunzione da parte di ogni gestore (che valuta le modalità di approvvigionamento di energia elettrica più efficienti, nell’ambito delle proprie strategie industriali) soltanto di una parte del rischio connessa alle scelte effettuate, poiché la restante quota viene coperta dalla metodologia tariffaria, sia attraverso gli oneri finanziari, sia mediante la regola di *sharing* nel riconoscimento del costo dell’energia elettrica;
- più di recente, con la deliberazione 639/2021/R/IDR, l’Autorità:
 - in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini dell’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario \mathcal{S} , ha previsto che:
 - la determinazione delle tariffe del 2022 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile;
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2023 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - nell’ambito delle misure per la *promozione dell’efficienza*, con riguardo ai criteri per l’aggiornamento dei costi operativi, ferma restando la richiamata impostazione seguita dall’avvio della regolazione dell’Autorità, tesa a valorizzare i miglioramenti nell’ambito di valutazioni pluriennali fondate su dati accertabili e di consuntivo, ha:
 - individuato un costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell’energia elettrica di cui all’articolo 20 del MTI-3) pari a 0,1543 €/kWh per

il 2022 e a 0,1618 €/kWh per il 2023, evidenziando che tali valori (estremi superiori degli intervalli posti in consultazione nell'ambito del documento 489/2021/R/IDR) sono stati identificati alla luce della volatilità riscontrata negli ultimi mesi del 2021, nonché in esito alle analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità che hanno evidenziato, rispetto al dato fissato con determina 1/2020-DSID ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2020-2023, una riduzione nel corso dell'annualità 2020 dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del servizio idrico a cui, nel 2021, è seguito un incremento;

- previsto altresì, alla luce degli elementi acquisiti in esito alla citata consultazione, che possa essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente CO_{EE}^a , volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica (consentendo cioè di anticipare la metà dell'incremento stimabile - alla fine del 2021 - relativamente al costo della fornitura elettrica per il 2022 e il 2023), nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti;
- precisato che gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente $Op_{EE}^{exp,a}$, saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio;
- con determina 1/2022-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione, entro il 30 aprile 2022, degli atti e delle informazioni necessarie;
- le indicazioni metodologiche sopra richiamate sono state elaborate, peraltro, tenuto conto che – ai sensi della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR – in sede di aggiornamento biennale, i soggetti competenti sono tenuti a recepire gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito dei richiamati strumenti del *Next Generation EU*, indicando lo sviluppo temporale delle relative spese previste, e ciò anche in coerenza con quanto previsto negli avvisi pubblici adottati per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, a valere sulle risorse del REACT-EU e del PNRR, nei quali viene espressamente chiarito che “*per ciascuna delle proposte avanzate, il soggetto proponente si impegna ad aggiornare, per le annualità di competenza, il Programma degli Interventi e il Piano delle Opere Strategiche predisposti nell'ambito dello specifico schema regolatorio pro tempore vigente, secondo le indicazioni metodologiche definite da ARERA*”.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- alla luce della straordinaria necessità e urgenza connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono state adottate misure urgenti per contrastarne gli effetti economici anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano, in particolare prevedendo:
 - all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21/22, che *“al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro”*;
 - a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari ad una percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le ordinanze richiamate, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano ha accolto la domanda cautelare di taluni gestori del servizio idrico integrato avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR (nonché *“di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse le delibere 306/2021/R/IDR e [il documento per la consultazione] 489/2021/R/IDR”*), riferite in particolare al trattamento del costo dell'energia elettrica;
- nello specifico, nelle ordinanze in parola, il giudice amministrativo:
 - ha premesso che i ricorrenti censurano *“i provvedimenti impugnati nella parte in cui, a [loro] dire, riconoscono al gestore solo una minima parte dei maggiori costi dovuti all'incremento della spesa energetica, obbligandol[i] al reperimento sul mercato finanziario delle risorse necessarie all'anticipazione delle relative spese, ed esponendol[i] pertanto al rischio di fallimento”*;
 - ha ritenuto che i ricorsi in questione siano assistiti *“dal requisito del fumus bonis iuris, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, che richiede un riesame dell'effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio”*;
 - ha dunque, per l'effetto, sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati sopra citati, e ne ha ordinato il riesame da parte dell'Autorità, entro 60 giorni;
- conseguentemente, l'Autorità ha avviato, con deliberazione 139/2022/R/IDR, un procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione

639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima), “*in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici*”, con la specifica finalità di:

- riesaminare le disposizioni in questione anche alla luce delle sopravvenute misure urgenti adottate, con il decreto-legge 21/22, per contrastare gli effetti economici sullo svolgimento delle attività produttive connessi alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonché per il contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano;
- individuare, altresì, le più appropriate modalità per contribuire ad assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse necessarie all’anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, contemperando l’esigenza di favorire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell’erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un’ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata;
- nelle more della conclusione del suddetto procedimento, e per la durata dello stesso, al fine di preservare i presupposti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* e, più in generale, di garantire certezza al sistema e ai diversi soggetti interessati dall’aggiornamento dei dati e degli atti per la rideterminazione delle tariffe relative a ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, con la richiamata deliberazione 139/2022/R/IDR, l’Autorità ha previsto, in via transitoria e provvisoria (salvo quindi eventuale e successivo recupero, a valere dall’1 gennaio 2022), che i soggetti competenti alla predisposizione tariffaria - nell’ambito delle determinazioni e delle trasmissioni di pertinenza, e nel rispetto della scadenza del 30 aprile 2022 di cui all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR - continuino ad applicare quanto disposto dalla deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell’aggiornamento del costo dell’energia elettrica, CO_{EE}^a , ossia:
 - considerino quali valori del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, i seguenti:
 - 0,1543 €/kWh per $a = \{2022\}$;
 - 0,1618 €/kWh per $a = \{2023\}$;
 - abbiano la facoltà di valorizzare – al fine di assicurare fin da subito l’impiego di prime misure per la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni – su motivata istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica, con la precisazione che la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il documento 184/2022/R/IDR, l’Autorità – tenendo nella dovuta considerazione il fatto che la componente tariffaria afferente ai costi di energia elettrica rientra tra i costi aggiornabili e che, pertanto, la relativa entità si trasferisce quasi interamente sulla tariffa applicata all’utente finale – ha illustrato i propri orientamenti per l’introduzione di ulteriori misure che permettano, in modo selettivo, di garantire la continuità del servizio, in particolare, da parte degli operatori che abbiano adottato strategie di approvvigionamento energetico sbilanciate sul mercato *spot*;
- nello specifico, l’Autorità – ferme restando le misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione a cui è possibile far ricorso nei termini e secondo le modalità definite dalla disciplina della convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR – ha prospettato le seguenti misure alternative:
 - a) l’introduzione della possibilità per l’Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore, che si trovasse in comprovate criticità finanziarie – di formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), informandone l’Autorità, per l’attivazione (al verificarsi di determinate condizioni) di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica;
 - b) la possibilità di riconoscimento in tariffa – su motivata istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito, in accordo con il pertinente gestore – di una specifica componente a compensazione dell’onere finanziario per il reperimento delle risorse necessarie all’anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica;
- in risposta alla richiamata consultazione sono pervenuti all’Autorità 16 contributi, da parte dell’associazione degli Enti di governo dell’ambito e dei gestori, nonché di loro associazioni e raggruppamenti, evidenziando una generale preferenza per l’intervento regolatorio prospettato in relazione alla misura *sub a)* di anticipazione finanziaria da parte di CSEA, pur fornendo spunti di approfondimento e proposte valutate nell’ambito delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- nello specifico, nelle osservazioni trasmesse è stato, tra i vari aspetti, evidenziato:
 - che il meccanismo di anticipazione finanziaria prospettato può risultare utile soprattutto per alcuni gestori (specie per le società con minore possibilità di accesso ai mercati dei capitali e insufficienti linee di finanziamento a breve), pur rappresentando la necessità che lo stesso sia accompagnato dal potenziamento delle misure volte a mitigare le criticità connesse alla sostenibilità economica degli operatori;
 - con particolare riguardo alle modalità descritte nel documento 184/2022/R/IDR per l’attivazione di “*forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per l’anticipazione di parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica:*”
 - una condivisione, in linea generale, della previsione di condizionalità cui subordinare l’ammissibilità all’anticipazione finanziaria, sottolineando

- l'opportunità del ricorso - da parte dell'operatore - anche alle ulteriori misure varate per la mitigazione dell'effetto dell'aumento dei costi di energia elettrica;
- la proposta (avanzata dai gestori) di riconsiderare, in aumento, il valore massimo che l'anticipazione finanziaria (*ANT*) può assumere, ovvero (secondo quanto segnalato anche dall'associazione degli Enti di governo dell'ambito) di accompagnare il prospettato meccanismo con una revisione della condizione relativa alla componente $Op_{EE}^{exp,a}$ di cui al comma 20.3 del MTI-3 (nel senso di aumentare l'entità del riconoscimento tariffario anticipato dell'incremento afferente al costo della fornitura elettrica riferibile al 2022 e al 2023);
 - l'esigenza di individuare un termine per la trasmissione della richiesta di anticipazione alla CSEA oltre il 30 giugno 2022 (indicato in sede di consultazione) al fine di consentire il completamento degli *iter* avviati per l'adozione delle determinazioni di aggiornamento tariffario biennale (quale condizione per l'accesso al meccanismo di anticipazione medesimo);
 - l'opportunità di posticipare (rispetto alla data del 30 giugno 2024 prospettata in consultazione) il termine per la restituzione alla CSEA degli importi anticipati, nonché di esplicitare il piano di rateizzazione per la citata restituzione, comunque a partire dal 2023;
- relativamente all'auspicato potenziamento delle misure volte a rafforzare la sostenibilità economica delle gestioni, l'opportunità di:
- riconsiderare le assunzioni di riferimento per il calcolo della componente afferente ai costi di energia elettrica, presentando proposte alternative basate: *i)* sul temporaneo superamento del meccanismo di efficientamento previsto dal MTI-3 per la richiamata componente, ovvero su una applicazione meno stringente dello stesso; *ii)* sulla rideterminazione del costo medio di settore per la fornitura elettrica del 2021 da utilizzarsi ai fini della pertinente componente di conguaglio; *iii)* sulla possibilità di procedere alla quantificazione della componente di costo in questione in ragione di “*una valutazione cumulativa del biennio 2020–2021*” (suggerendo di calcolare sia il “costo totale della fornitura elettrica”, sia il “il costo medio di settore della fornitura elettrica” come media ponderata dei valori afferenti alle citate annualità);
 - escludere la componente a copertura dei costi di energia elettrica dall'applicazione dei limiti annuali di crescita del moltiplicatore tariffario fissati dal MTI-3;
 - introdurre - come misura aggiuntiva (e non come misura alternativa al meccanismo di anticipazione finanziaria, come prospettato in consultazione) - la possibilità di riconoscimento in tariffa (su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, in accordo con il pertinente gestore) di una specifica componente a compensazione dell'onere finanziario per il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica;
- nei contributi ricevuti sono state, altresì, rappresentate misure di cui si propone l'attuazione anche successivamente al terzo periodo regolatorio, suggerendo, tra

l'altro - relativamente al “*procedimento atto a calcolare il costo medio unitario di energia elettrica*” - di “*prevedere una raccolta annuale formale, da effettuarsi nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, tale da consentire da un lato un esame a consuntivo per l'intero anno dei costi di energia elettrica e dall'altro la massima estensione di copertura del campione di operatori*”.

RITENUTO CHE:

- al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio vigente, sia necessario concludere – anche tenuto conto dei più recenti elementi rappresentati da Enti di governo dell'ambito e gestori – il procedimento di cui alla deliberazione 139/2022/R/IDR per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima), “*in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici*”;
- fermo restando quanto disposto dalla deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica (CO_{EE}^a) per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, sia, in particolare, necessario individuare ulteriori modalità per contribuire ad assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse per l'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, contemperando l'esigenza di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell'erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un'ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata;
- sia, nello specifico, opportuno prevedere che a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta del pertinente operatore – possa formulare motivata istanza alla CSEA per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, atteso che l'intervento regolatorio alternativo prospettato in consultazione (consistente nel riconoscimento in tariffa – previa motivata istanza – di una specifica componente a compensazione dell'onere finanziario per il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese connesse all'approvvigionamento di energia elettrica) comporterebbe il soddisfacimento del fabbisogno rispetto alle criticità gestionali effettivamente rilevate unicamente a carico delle collettività interessate;
- al fine di assicurare un utilizzo efficace della menzionata anticipazione da parte delle gestioni, sia necessario prevedere (in coerenza con quanto prospettato nel documento per la consultazione 184/2022/R/IDR) che l'ammissibilità all'anticipazione finanziaria sia subordinata alle seguenti condizionalità:
 - assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi

- dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- ottemperanza agli obblighi di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
 - aver fatto ricorso – nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea – alla facoltà di valorizzare, per l'annualità $a = \{2022\}$, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a);
 - assunzione dell'impegno a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22;
 - sia altresì opportuno, anche alla luce dei contributi pervenuti:
 - confermare quanto prospettato in sede di consultazione circa l'individuazione dell'entità massima dell'anticipazione finanziaria in parola (ANT);
 - confermare i tempi prospettati per la relativa richiesta alla CSEA e per l'erogazione dei connessi importi da parte di quest'ultima, ai fini di assicurare una rapida disponibilità di risorse volte a mitigare le straordinarie situazioni (circostanziate) di sofferenza finanziaria;
 - individuare il 31 dicembre 2024 (in luogo della data del 30 giugno 2024 prospettata in consultazione) quale termine per la restituzione alla CSEA degli importi anticipati (tenuto conto, peraltro, della tempistica per il recupero in tariffa degli stessi), esplicitando altresì (come richiesto dai partecipanti alla consultazione) il piano di rateizzazione per la citata restituzione, comunque a partire dal 2023;
 - sia, inoltre, opportuno prevedere quale ulteriore misura straordinaria – a cui far ricorso, selettivamente, per assicurare la sostenibilità della gestione, a garanzia della continuità del servizio – che, laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, l'Ente di governo dell'ambito - su richiesta dell'operatore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione - possa presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno $a = \{2023\}$, con la precisazione che la suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia (attraverso anche l'esecuzione periodica delle diagnosi energetiche e la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia), con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
 - al fine di rafforzare il monitoraggio sull'andamento degli oneri di energia elettrica sostenuti a livello nazionale per la gestione del servizio idrico integrato, sia altresì

- opportuno prevedere la pubblicazione - a cadenza annuale, a partire dal 2023 (nel corso del primo trimestre) - del costo medio di settore della fornitura elettrica;
- sia opportuno riservarsi – alla luce di ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell’energia che venissero sottoposte all’Autorità – di valutare l’adozione di misure regolatorie aggiuntive, comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento

DELIBERA

Articolo 1

Conclusioni del riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato

- 1.1 In esito al procedimento per il riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “*in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici*”, sono disposte:
- a) per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la conferma delle previsioni di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell’aggiornamento del costo dell’energia elettrica (CO_{EE}^a) e della pertinente componente di conguaglio (Rc_{EE}^a), in particolare:
 - i. considerando quali valori del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, i seguenti:
0,1543 €/kWh per $a = \{2022\}$;
0,1618 €/kWh per $a = \{2023\}$;
 - ii. riconoscendo la facoltà di valorizzare, su motivata istanza da parte dell’Ente di governo, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica, con la precisazione che la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR;
 - b) con riferimento all’anno $a = \{2022\}$, la possibilità di formulare motivata istanza alla CSEA per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, nei termini e con le modalità di cui al successivo

Articolo 2;

- c) laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta dell'operatore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione – di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” di cui al comma 27.1, lett. f., del MTI-3, riferita all'anno $a = \{2023\}$. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia (attraverso anche l'esecuzione periodica delle diagnosi energetiche e la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia), con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.
- 1.2 Al fine di rafforzare il monitoraggio sull'andamento degli oneri di energia elettrica sostenuti a livello nazionale per la gestione del servizio idrico integrato, l'Autorità, con cadenza annuale, a partire dal 2023, provvede alla pubblicazione del costo medio di settore della fornitura elettrica, sulla base di apposite ricognizioni all'uopo condotte su dati accertabili e di consuntivo.

Articolo 2

Anticipazione finanziaria

- 2.1 A fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3, l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta del pertinente gestore – può formulare motivata istanza alla CSEA, informandone l'Autorità, per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica.
- 2.2 L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:
- a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- b) ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell'ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;

- c) aver fatto ricorso - nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea - alla facoltà di valorizzare, per l'annualità $a = \{2022\}$, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a);
- d) assunzione dell'impegno a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.

2.3 Il valore dell'anticipazione (ANT) deve soddisfare la seguente condizione:

$$ANT \leq 0,35 * CO_{EE}^{2022}$$

dove:

- CO_{EE}^{2022} è il costo per l'energia elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, quantificato ai fini dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022.

2.4 Gli Enti di governo dell'ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione trasmettono, entro il 30 giugno 2022, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l'Autorità), corredata da:

- a) una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2.2, lett. a), b) e c);
- b) l'assunzione dell'impegno di cui al comma 2.2, lett. d).

2.5 Contestualmente alla richiesta di cui al comma 2.4, i medesimi Enti di governo dell'ambito trasmettono - corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 - la documentazione riepilogativa dell'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando:

- a) la valorizzazione della componente CO_{EE}^{2022} definita al comma 2.3, come risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
- b) il riferimento all'atto o agli atti deliberativi di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2022 e 2023, nonché l'avvenuta trasmissione degli stessi all'Autorità.

2.6 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi dei commi 2.4 e 2.5, la CSEA provvede ad erogare, entro il 31 luglio 2022, gli importi calcolati nel rispetto della condizione di cui al comma 2.3.

2.7 Il gestore beneficiario dell'anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2024, in due rate annuali, la prima delle quali

al 31 dicembre 2023. La somma complessivamente rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

- 2.8 Ai fini delle anticipazioni erogate ai sensi del presente Articolo, la CSEA può utilizzare le giacenze disponibili presso i conti alimentati dalle componenti perequative istituite per il servizio idrico integrato.
- 2.9 La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui ai commi 2.4 e 2.5.
- 2.10 La CSEA verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.2, nonché la veridicità e la correttezza della documentazione di cui ai commi 2.4 e 2.5, anche mediante controlli a campione, aventi ad oggetto, tra l'altro, l'effettivo esercizio da parte della gestione interessata della facoltà di richiedere, ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, riferiti ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.
- 2.11 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 2.10, la CSEA accerti che il gestore del servizio idrico integrato abbia indebitamente percepito l'anticipazione di cui al comma 2.3, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'accertamento.
- 2.12 Qualora il gestore riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare alla CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini